

L. 20 feb. 1958, n.75- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui(G.U. 4 mar. n.55)

Capo I

Chiusura delle case di prostituzione

(...)

Art. 3 Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del c.p. sono sostituite dalle seguenti:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da L.100.000 a 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art.240 del c.p.:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art.2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio o direzione o amministrazione di esse; 2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa o altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione; 3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione; 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione; 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo di pubblicità; **6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;** 7) chiunque espliciti un'attività in associazione ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette organizzazioni; 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza di esercizio e potrà essere ordinata la chiusura dell'esercizio. I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.

Articolo 4. La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno; 2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore di anni 18 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata; 3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore; 4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia; 5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego; 6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; 7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.